



COMUNE DI TIVOLI

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE NEL
COMUNE DI TIVOLI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del
27.05.2004.

INDICE

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NELL'AMBITO DI PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Art. 3 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizio circoli privati di manifestazioni ed assimilabili

Art. 4 - Orari

Art. 5 - Modalità per la presentazione delle domande per

l'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95

Art. 6 - Esclusioni

TITOLO III

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

Art. 7 - Ambito di applicazione

Art. 8 - Requisiti acustici

Art. 9 - Documentazione di Impatto Acustico

TITOLO IV

ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE

Art. 10 – Ambito di applicazione

Art. 11 - Modalità per la presentazione delle domande

TITOLO V
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 12 – Cantieri

Art. 13 Condizione di impiego per attrezzature specifiche

Art. 14 - Autolavaggi

Art. 15 - Pubblicità fonica

TITOLO VI
**ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE, LOCALI PUBBLICI, AUTOLAVAGGI,
ESISTENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO .**

Art. 16 - Richiesta nulla osta di impatto acustico

Art. 17 - Rilevazione e controllo emissioni sonore

TITOLO VII
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Ordinanze

Art. 19 - Sistema sanzionatorio

Art. 20 - Misurazioni e controlli

Art. 21 - Termini di applicazione

ALLEGATI

Allegato A: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività a carattere temporaneo;

Allegato B: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per le discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee;

Allegato C: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività produttive rumorose;

Allegato D: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività di cantiere.

TITOLO I
GENERALITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma. dell'art. 659 del C.P.

Art. 2

Definizioni

Si definiscono:

1. Attività Rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

TITOLO II

**ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI
ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO
PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED
ASSIMILABILI**

Art. 3

**Attività rumorose nell'ambito pubblici esercizi o circoli privati, o di manifestazioni all'aperto
ed assimilabili**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, allorché esse nell'arco dell'anno solare non superino le 20 giornate anche consecutive e una frequenza settimanale pari a 2 volte.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle (serate musicali, con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione), manifestazioni musicali,

luna park ed assimilabili quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 20 giornate anche consecutive, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, nell'arco di un anno.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6 della Legge 16.10.95 n. 447 con le modalità di cui al successivo art. 5.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, le feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali, che vengono organizzati nei tempi e nei modi di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 4

Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui al precedente art. 3, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per il periodo invernale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 17 alle 00.30 per il periodo estivo. Il funzionamento delle sorgenti di sonore è consentito per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.

Art. 5

Modalità per la presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 3 del presente regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447.

Il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione allegando una relazione redatta secondo i criteri di carattere generale di cui all'Allegato A del presente regolamento. La relazione può essere riferita anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate (nei limiti di cui all'art. 3 comma 1) contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento.

Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i CIRCOLI PRIVATI che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali nei tempi e nei modi di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati agli art. 3 e 4 del regolamento, dovrà presentare una domanda

specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe al superamento dei livelli massimi previa comunicazione all'ARPA, ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della legge 447/95 è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

Art. 6

Esclusioni

Non sono concesse deroghe di periodo e/o orario alle attività rumorose di cui all'art. 3, ubicate in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 80 m., dalla data di approvazione della "zonizzazione acustica", nelle zone I.

TITOLO III

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

Art. 7

Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 art. 8 comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento

Art. 8

Requisiti acustici

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 7, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal DPR 16.4.99 n. 215 nei tempi e nei modi ivi indicati.

Art. 9

Documentazione di Impatto Acustico

Al fine di acquisire il nulla osta di cui al 6° comma dell'art. 8 della L. 447/95 il titolare dell'attività presenta regolare domanda presso gli uffici comunali con annessa documentazione tecnica.

Tale documentazione dovrà essere predisposta secondo i criteri di carattere generale indicati nell'allegato B da un tecnico Competente in Acustica.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per i locali pubblici. I titolari di attività di cui al presente titolo attualmente in esercizio, compresi i circoli privati, che già utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora, o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, dovranno presentare, entro 30 GIORNI dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la richiesta per il nulla-osta previsto dal 6° comma dell'art. 8 della Legge 447/95, presentando opportuna richiesta presso l'Ufficio Tutela Ambiente del VI Settore Urbanistico del Comune di Tivoli.

TITOLO IV

ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE

Art. 10

Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 con particolare riferimento: attività artigianali, ristoranti, attività commerciali ed industriali e a tutte le attività soggette a VIA in base alla 349/86.

Art. 11

Modalità per la presentazione delle domande per l'autorizzazione ai sensi della legge n. 447/95

Il titolare dell'attività produttiva rumorosa dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della Relazione di cui all'Allegato C del presente regolamento, da un tecnico competente in acustica. La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza rilasciata dal comune per l'inizio dell'attività.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione anche in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento. Per tale attività non sono concesse deroghe in relazione all'eventuale superamento dei limiti massimi di legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 12

Cantieri

Il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione per l'inizio dell'attività cantieristica, allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della Relazione di cui all'Allegato D del presente regolamento, da un tecnico competente in acustica.

Qualora il rappresentante legale ritenga necessario superare i limiti massimi consentiti dalle leggi in materia, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti e gli interventi di mitigazione adottati.

I cantieri di durata inferiore a 20 giorni per i quali non applicabile la 494/96 non è richiesta alcuna autorizzazione di impatto acustico, a meno della presenza in un raggio di 80 metri di aree ospedaliere e/o scolastiche.

Art 13

Condizione di impiego per attrezzature specifiche

MACCHINE DA GIARDINO: l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30-19,00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nel periodo estivo è consentito l'uso dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 per i giorni feriali e prefestivi. Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle 20.00 nei giorni festivi.

Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ALLARMI ANTIFURTO: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 4 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 14

Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge .

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse. Per l'ottenimento del nulla osta di impatto acustico sono valide per prescrizioni per le attività produttive rumorose, descritte nel titolo IV, e nell'allegato C del presente regolamento.

Art.15

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 , fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art.6 del DPCM 1/3/91 e nelle zone I e II così come saranno individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

TITOLO VI

ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE, LOCALI PUBBLICI, AUTOLAVAGGI, ESISTENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

Art. 16

Richiesta nulla osta di impatto acustico

Una volta in vigore, il presente regolamento si intende applicabile a tutte le attività presenti prima dell'entrata in vigore del decreto. Con le modalità indicate nei rispettivi allegati di riferimento, i titolari di attività produttive rumorose, i gestori dei locali pubblici e degli autolavaggi, il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dell'appalto di cantieri, devono fornire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, opportuna richiesta di nulla osta di impatto acustico, corredata da perizia tecnica realizzata da un tecnico competente in acustica, indicante il rispetto dei livelli massimi indicati dalle normative. In caso di mancato rispetto dei livelli massimi il tecnico competente descriverà con accuratezza gli interventi mitigativi realizzati per rientrare all'interno di tali limiti e verificherà il buon esito di tali interventi con una campagna di misura postmitigazione.

Art. 17

Rilevazione e controllo emissioni sonore

Al Comune spettano la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotto e quello sulle prescrizioni. Spetta altresì ad esso il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie e dei provvedimenti comunali relativi ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali polifunzionali ai sensi della legge quadro (L.447/95)

TITOLO VII

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Ordinanze

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;

particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 19

Sistema sanzionatorio

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento delle prescrizioni legalmente date costituendo violazione delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione della L. 26/10/1995, n. 447 (art. 10 comma 3 L. 447/95) sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 a €10.000.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P., e quanto previsto dalla L.26/10/1997, n.447 art. 9 comma 1 e dell'art.650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dal Sindaco.

Art. 20

Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

Art. 21

Termini di applicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ALLEGATI

Allegato A: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività a carattere temporaneo.

Allegato B: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per le discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee;

Allegato C: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività produttive rumorose;

Allegato D: Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività di cantiere.

Allegato A

Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per l'autorizzazione all'esercizio di attività a carattere temporaneo.

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio Tutela Ambiente del Vi Settore Urbanistico del Comune di Tivoli.
- **Relazione tecnica di impatto acustico** in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), firmata per presa visione anche dal richiedente il nulla osta, in cui risultino :

Nell'area dell'attività:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora all'interno dell'area in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività(rumore di fondo).

In analogia a quanto prescritto per i locali di pubblico spettacolo dal DPCM 16/4/99 n°215 , con preciso riferimento alla tutela della salute dei presenti, il livello di emissione sonora nell'area non dovrà superare i 95 dB(A) di L_{Aeq} , senza distorsioni, ed i 105 dB(A) di L_{Amax} . Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia.

Si precisa che nel caso di manifestazioni che prevedano la presenza contemporanea di più attività musicali il rispetto dei limiti di zona deve essere garantito con tutte le sorgenti in funzione.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal tecnico competente e dal gestore dell'attività.

All'esterno dell'area dell'attività:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
 - § in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 1/3/91 o se presente in riferimento alla classe di assegnazione della zonizzazione acustica;
 - § all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicare la distanza dal locale).

- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell'art.6 del DPCM 1/3/91) nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
 - la descrizione degli interventi di fonoisolamento realizzati.
 - il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
 - copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- **Planimetria delle aree dell'attività** (in duplice copia) in scala, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione delle apparecchiature
 - i punti delle rilevazioni fonometriche
 - **Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
 - i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
 - l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio Tutela Ambiente del VI Settore Urbanistico del Comune di Tivoli al richiedente ed inviato alla A.S.L. di competenza - per gli adempimenti di competenza.

Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

Allegato B:

Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per le discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee;

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio Tutela Ambiente del VI settore Urbanistica del Comune di Tivoli;
- **Relazione tecnica di impatto acustico** (con numerazione delle pagine) in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), sottoscritta dal titolare dell'attività, nel rispetto dei DPCM 1/3/91, 14/11/97, 16/4/99 in cui risultino, in particolare:

Per l'interno:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora; l'indicazione di ulteriori sorgenti di rumore interne ed esterne (impianti tecnologici, gruppi frigoriferi, ventilatori, ecc.);
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora nei locali in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (art. 4, 5 DPCM 16/4/99 n°215) comprensiva di tutte le sorgenti nelle condizioni normali di funzionamento. Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia (art.5,6 DPCM 16/4/99 n°215).

Per l'esterno:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
 - in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 1/3/91 o quelli, della classe dia degnazione della zonizzazione acustica;
 - all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate o, dove fosse negato l'accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazioni acustiche correlabili), come prescritto dal DPCM 14/11/97.
 - per la determinazione del clima acustico si potranno utilizzare, nell'impossibilità di effettuare misure in campo, modelli previsionali di simulazione.
 - la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicarne la distanza dal locale e calcolare il livello di immissione sonora al ricettore).
 - l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell'art. 6 del DPCM 1/3/91) nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
 - la descrizione degli interventi di fonoisolamento o mitigazione realizzati all'interno dei locali, e dei requisiti passivi dell'edificio.
 - il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.

- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- **Planimetria dei locali** (in duplice copia) in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione delle apparecchiature
 - i punti delle rilevazioni fonometriche
- **Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
 - la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
 - i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
 - l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio Tutela Ambiente del VI Settore Urbanistico del Comune di Tivoli al richiedente ed inviato alla A.S.L. di competenza - per gli adempimenti di competenza.

Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

Allegato C

Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività produttive rumorose;

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio Tutela Ambiente del VI settore Urbanistica del Comune di Tivoli;
- **Relazione tecnica di impatto acustico**(con numerazione delle pagine) in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), e sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino:
 - Descrizione del tipo di attività, ubicazione, superficie occupata, orari e giorni di svolgimento, indicazioni relative alla morfologia del sito.
 - Descrizione delle sorgenti sonore:
 - § macchinari, impianti di condizionamento o riscaldamento, gruppi frigoriferi ecc., indicarne il tipo, la potenzialità e gli orari di funzionamento.
 - § attività connesse (carico e scarico merci, presenza di avventori ecc.), indicare gli orari di svolgimento.
 - Descrizione dei requisiti acustici degli edifici (DPCM 5/12/97), allegando un capitolato con le caratteristiche dei materiali nel caso di concessione edilizia di nuove attività.
 - Descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.
 - Indicazione della Classe acustica di appartenenza sulla base della zonizzazione acustica del territorio comunale o della tipologia della zona urbanistica (art. 6 DPCM 1/3/91) e dei relativi limiti acustici assoluti
 - Individuazione dei recettori sensibili (abitazioni potenzialmente disturbate o altro) e loro ubicazione rispetto ai locali dell'attività .
 - Individuazione dei recettori sensibili di Classe I (DPCM 14/11/97) nella zona di influenza acustica dell'attività; se presenti indicarne la posizione e la distanza.
 - Individuazione di opportuni **punti di misura e controllo** (da riportare sulle planimetrie) atti a descrivere il campo acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il campo acustico e comunque dovranno comprendere tutti i recettori sensibili individuati ai punti 4 e 5. I punti di misura e controllo consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in sede previsionale) in sede di verifica da parte degli organi preposti.
 - Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DPCM 16/3/98 rilevando sia i rumori ambientali sia il rumore residuo. Secondo quanto descritto dal DPCM 16/3/98 va eseguita l'individuazione strumentale dell'eventuale presenza di componenti tonali o impulsive del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni di normale attività considerando quindi il fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate, ivi compreso, se presente, il rumore dovuto alle attività di carico e scarico delle merci. Le misure vanno eseguite con le porte del locale chiuse o aperte a seconda dell'usuale esercizio dell'attività. Il rapporto di misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del DPCM 16/3/98.

- Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- Il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale
- Verifica del rispetto dei limiti di legge:
- limiti assoluti esterni precedentemente individuati (zonizzazione acustica o art. 6 DPCM 1991);
- limiti differenziali all'interno degli ambienti potenzialmente disturbati o laddove ripetutamente negato l'accesso, in ambienti simili (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.
- **Planimetria** in scala adeguata (in duplice copia) dei locali o delle aree adibite all'attività in cui vanno indicate:
 - a) la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore.
 - b) i punti di misurazione e di calcolo pr previsionale (punti di misura e controllo).
- **Cartografia dei luoghi** (in duplice copia), in scala adeguata, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui siano indicati:
 - la posizione delle aree o dei locali adibiti all'attività in esame;
 - la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni semplificate);
 - i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo);
 - la posizione degli eventuali recettori di Classe I (DPCM 14/11/97).

Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio Tutela Ambiente del VI Settore Urbanistico del Comune di Tivoli al richiedente, ed inviato all'Ufficio preposto al rilascio della Licenza o Autorizzazione all'esercizio, e alla A.S.L. competente per il territorio.

Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

Allegato D:

Documentazione richiesta per ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di cantiere (Attività in deroga)

Per dare avvio alla procedura, ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera h della legge n. 447/95, è necessario che venga inoltrata all'Ufficio Tutela ambiente del VI settore Urbanistica del Comune di Tivoli, formulata come segue:

- **Domanda**, su apposito modulo firmata dal rappresentante legale della Ditta aggiudicataria dell'appalto dei lavori, corredata dalla seguente documentazione:
 - Dichiarazione del Responsabile del procedimento che la tempistica delle attività e le modalità di lavoro da cui scaturisce l'esigenza del superamento dei limiti di legge corrispondono a precise esigenze indicate nel Capitolato d'appalto o dalla Direzione Lavori, con finalità di pubblica utilità;
 - Relazione tecnica di impatto acustico in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un "tecnico competente in acustica" iscritto negli elenchi regionali istituiti dalla legge n. 447/95 art. 2, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, da cui si evinca, per ogni area di cantiere:
 - inizio e durata delle attività potenzialmente rumorose;
 - numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione;
 - calcolo previsionale dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, con l'indicazione di eventuali superamento dei limiti di cui al DPCM in data 1/3/91 e con la specifica della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;
 - presenza di recettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14.11.1997 con l'indicazione della distanza dal cantiere;
 - descrizione della morfologia del sito, indicazione della classificazione acustica, ai sensi dell'art. 6 del DPCM in data 1/3/1991, relativa alla zona in cui ricadono gli edifici interessati;
 - descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso;
 - indicazione dell'entità del superamento dei limiti per il periodo diurno e notturno;
- **Planimetria** e sezioni dell'area di cantiere (in duplice copia) in scala significativa, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, nelle quali risultino la posizione delle sorgenti rumorose.
- **Cartografia** significativa dei luoghi in cui si colloca l'area di cantiere (in duplice copia), corredata di sezioni significative, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, dalla quale risulti:
 - la posizione dei cantieri nell'ambito dell'area circostante
 - la posizione in cui sono state effettuate all'esterno le rilevazioni fonometriche;
 - l'indicazione, se presenti, di recettori di "Classe 1".

In relazione a quanto dichiarato e alla documentazione prodotta, l'Ufficio tutela Ambiente del comune di Tivoli deve necessariamente acquisire, il parere delle strutture sanitarie competenti per il territorio (servizi di igiene delle Aziende USL) che, in base a necessarie

considerazioni di tutela della salute pubblica, potranno acconsentire o meno alla concessione della deroga, eventualmente indicando opportune prescrizioni.